

Prot. n. 1832/E/R/g/PP-fv

Osservazioni Utilitalia
al Documento per la Consultazione 338/2019/R/GAS
ORIENTAMENTI PER LA DURATA DEL PERIODO DI REGOLAZIONE
E PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NEL QUINTO PERIODO DI
REGOLAZIONE

OSSERVAZIONI GENERALI

Utilitalia prende atto dell'orientamento espresso sulla durata del prossimo periodo regolatorio articolato in due semiperiodi di anni tre ciascuno, rimandando ad altra tornata consultiva l'esame di aspetti in grado di garantire prevedibilità e gradualità regolatoria dei due semiperiodi.

Per quanto riguarda invece gli orientamenti in materia di qualità del servizio si osserva come in un contesto di regolazione avanzata risulti sempre più sfidante e complicato individuare e gestire i livelli di servizio da considerare non ulteriormente efficientabili.

Appare evidente che laddove si propongono percentuali prossime al 100% di risanamento condotte ovvero di copertura della protezione catodica su tubazioni in acciaio si chiede di intervenire in situazioni residuali complesse di scarsissima rilevanza sul livello di servizio anche su temi sensibili quali quelli della sicurezza (ad esempio tratti di condotta inferiori ai 12 m sono esclusi dalla norma che disciplina la protezione catodica).

Stessa eccezione è da rilevare nell'imposizione di livelli di qualità in cui si assiste alla cattura degli ultimi spazi di differenziazione spendibili nella competitività delle offerte in fase di gara. L'appiattimento degli Operatori sui livelli prestazionali regolati al limite della massima efficienza può generare l'effetto distorsivo di rendere i soggetti contendenti intercambiabili tra loro, orientando la competizione sempre più verso questioni di natura finanziaria.

Ferme tali considerazioni si espongono di seguito considerazioni in merito agli spunti di consultazione proposti.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S1. Osservazioni sugli obiettivi generali dell'intervento

Gli obiettivi illustrati nel DCO risultano condivisibili sebbene siano da valutare con cautela in relazione al contesto delle prossime gare per l'affidamento del servizio per quanto attiene:

- l'ammissibilità dei nuovi investimenti (analisi costi benefici, indice di rischio e di vita utile residua);
- i margini di competitività spendibili nell'offerta stante la cattura degli stessi dal Regolatore;
- la decarbonizzazione dei consumi gas stante la scarsa attenzione dei bandi alla diffusione dei gas rinnovabili e l'eventuale sviluppo di soluzioni convergenti tra i settori gas ed elettrico.

Orientamenti in merito all'aggiornamento degli obblighi di servizio relativi alla sicurezza

S2. Osservazioni in merito agli orientamenti in materia di obblighi di servizio

Protezione catodica delle reti in acciaio: le percentuali residue su cui si chiede di intervenire rappresentano quelle fisiologiche dei tratti su cui risulta particolarmente complesso intervenire se non impossibile senza interventi di cambio materiale, a costi dunque maggiori. Si pensi a titolo di esempio alla sommatoria dei tratti al di sotto dei 12 m lineari esclusi dalla norma che riguardano spesso tratti di connessione di diversi materiali. Una rete efficientemente protetta può prescindere quindi dall'effettiva messa in protezione catodica di percentuali prossime al 100%. Stante il livello già buono, garantito dalla percentuale del 95%, abbinata all'obbligo di dispersione programmata annuale, i costi si configurerebbero maggiori dei piccoli benefici incrementali ottenibili. Riteniamo pertanto non condivisibile la percentuale del punto d) del paragrafo 9.2 rinviando all'APCE la ratifica del limite massimo percentuale tale da garantire l'efficacia della protezione.

Tempo di riparazione/eliminazione di una dispersione gas: si ritiene condivisibile la proposta di introdurre come nuovo obbligo di servizio il rispetto del tempo di riparazione/eliminazione di una dispersione gas, introducendo però una franchigia nel rispetto dei tempi delle categorie A1 e A2 che tenga conto della proporzionalità tra numero di interventi ed espansione della rete. Si ritiene adottabile obbligo di servizio sul 90% degli interventi con la franchigia di esclusione di un intervento per tenere conto dell'effetto percentuale sugli impianti di minore dimensione,

Servizio di Pronto Intervento: si ritiene condivisibile la proposta di un incarico al CIG di linee guida sulla gestione delle segnalazioni da parte del personale addetto al centralino di pronto intervento gas e qualificazione e valutazione del personale, approfondendo tutti gli aspetti correlati.

Orientamenti in merito all'aggiornamento dei meccanismi premi-penalità

S3. Osservazioni in merito agli orientamenti in materia di meccanismi premi-penalità

Indice di rischio: si condivide l'idea di prevedere la sua adozione solo a partire dalla seconda parte del periodo di regolazione (2023) per poter disporre di tempi adeguati alla sua ratifica essendo le imprese associate particolarmente interessate a sviluppare e testare l'indice tenuto conto che, come già riportato nel documento Utilitalia contenute le Osservazioni al DCO 170/19, la norma UNI TS 11297, presa base dell'indice, non comporta l'obbligo di censire le diramazioni e che dal programma lavori CIG 2019 la stessa risulterebbe oggetto di revisione.

Ambito di applicazione dei meccanismi premi e penalità: pur riconoscendo l'importanza di semplificare i processi, si ritiene non condivisibile l'ipotesi espressa al paragrafo 10.7 di utilizzare i dati relativi ad un solo anno e in particolare quelli che verranno acquisiti nel 2019. Un solo anno di

osservazione non è rappresentativo dei livelli di dispersione di un impianto, in quanto le dispersioni sono influenzate da fenomeni esogeni alla gestione della rete (eventi meteo avversi e particolarmente intensi, movimenti del suolo etc) e solo una media triennale può riuscire a garantire la neutralizzazione di effetti distorsivi che possono avvantaggiare o svantaggiare indebitamente il DSO. Si chiede dunque di utilizzare quale livello di partenza per il calcolo dei tendenziali la media dei valori del triennio 2017-2019. Per tutti gli impianti che non hanno subito modifiche di perimetro i dati saranno nella disponibilità di Arera senza alcuna criticità. Nel caso di interconnessione o separazione di impianti si possono agevolmente utilizzare i criteri utilizzati per il ricalcolo dei tendenziali nel caso di unione (ponderando rispetto agli utenti) o separazioni (ereditando il livello dell'impianto originario). La sola annualità 2019 si potrebbe riservare esclusivamente alle altre casistiche, dunque a casi residui.

Regolazione incentivante l'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione: si condivide l'ipotesi di prorogare al 2022 il meccanismo premiale dell'ammodernamento degli impianti di odorizzazione trasformandolo successivamente obbligo di servizio da 2023. Si chiede di valutare anche per le aziende che al 31/12/2019 abbiano già ammodernato tutti gli impianti una forma di premialità da far terminare con il decorrere dell'obbligo di servizio (2023).

Regolazione incentivante gli investimenti di risanamento o sostituzione delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo: non si condivide quanto previsto nel paragrafo 10.7 nella parte in cui prevede che le tubazioni di rete in materiale critico vengano sostituite/risanate entro l'anno 2022, né si ritiene proponibile la conseguente esclusione da qualsiasi forma di meccanismo premiale per non aver ottemperato all'obbligo a partire dal 2023. Come già riportato nel documento Utilitalia contenete le Osservazioni al DCO 170/19, "A fronte della gradualità di intervento nel risanamento della ghisa con obblighi di sostituzione modulati a partire dal 2004, le tubazioni in servizio in PVC, cemento amianto e altro ad oggi non previste dalle norme tecniche ancorché in linea al momento della posa, non sono mai state oggetto di regolazione che ne prevedesse il risanamento obbligatorio. Trattasi di consistenze non particolarmente rilevanti dal punto di vista dei km, rispetto a quelli della ghisa risanata, però concentrate in specifiche aree del Paese (tipicamente in pochi comuni) su aree altamente urbanizzate che rendono infattibile di un intervento su base triennale, fosse solo per le autorizzazioni necessarie alla contemporanea chiusura al traffico di molte vie cittadine di uno stesso quartiere, laddove, invece, l'esperienza dei Gestori consente un esercizio di queste reti in condizioni di sicurezza tali da consentire il graduale risanamento delle stesse in tempi congrui".

Ribadiamo pertanto la necessità che si individuino soluzioni personalizzate, consentendo alle imprese interessate di avanzare specifiche istanze che, caso per caso, individuino le peculiarità dei singoli interventi per una programmazione fattibile alla luce dei profili autorizzativi da parte degli Enti titolari all'apertura degli scavi. Istanze che potrebbero contenere anche impegni suppletivi sulla sicurezza quantificabili in un aumento delle attività per la ricerca dispersioni su dette porzioni di impianti.

Effetto degli incidenti da gas di responsabilità dell'impresa distributrice sui recuperi di sicurezza: si condivide.

Fattori incentivanti il telecontrollo: si condivide

Orientamenti in merito all'aggiornamento degli indicatori di sicurezza– Emergenze di servizio

S4. Osservazioni in merito agli orientamenti in materia di: comunicazione dati e informazioni, di indicatori di sicurezza ed emergenze di servizio

Indicatore vita utile residua: L'orientamento di introdurre un nuovo indicatore sulla vita residua media ponderata di un impianto, risulta come principio condivisibile se dichiarate chiaramente le finalità. Qualora l'utilizzo fosse (par.12.2) riconducibile ad individuare alla vita residua media ponderata dell'impianto al di sotto della quale, qualora si superi anche un valore limite del tasso di dispersione per km di rete, è obbligatoria la sostituzione di alcuni tratti di rete e/o impianti, la formulazione proposta all'articolo 12.5 sembrerebbe da rivedere e testare quanto meno per

verificare gli effetti dell'assenza della caratterizzazione dei materiali delle tubazioni e altri parametri oggettivi che contribuiscono a rendere opportuna la sostituzione di una condotta.

Emergenze di servizio: la previsione proposta al paragrafo 13.2 di estendere la comunicazione al CIG, entro 15 giorni dal loro accadimento, di eventi che hanno generato emissioni di gas in atmosfera, anche ai casi in cui c'è stata la chiusura al traffico veicolare su tratti di strada comunale, risulterebbe inutilmente gravosa qualora lo scopo fosse quello di avere una quadro informativo completo con l'obiettivo di favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. A tale scopo riteniamo sufficiente comunicare gli accadimenti più significativi con un report documentato, con format condiviso, una o due volte l'anno. Occorre limitare le comunicazioni agli eventi di una certa rilevanza, ad esempio quelli oltre le 6 ore con il calcolo dell'inizio dell'evento inizi solo quando l'emissione sia stata effettivamente verificata. Se non si introducessero queste soglie e la possibilità di fare dei report periodici, ciascun operatore sarebbe costretto a inviare giornalmente decine di report al CIG, un appesantimento gestionale non trascurabile e non particolarmente utile.

Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti in bassa pressione

S5. Osservazioni sui requisiti del sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione.

In linea di massima si concorda con quanto proposto e in linea con la UNI/TR 11631:016; ad esempio non sembra coerente il principio esposto al paragrafo 14.5 nella previsione che il sistema di monitoraggio dovrà essere applicato indistintamente a tutte le reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione non trovando il fatto riscontro nella norma citata che esclude gli impianti stabilizzati come di fatto riportato al paragrafo 14.3.

S6. Osservazioni su modalità e tempi di implementazione del sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione.

Nessuna osservazione

S7. Osservazioni in merito ai costi di capitale da riconoscere alle imprese distributrici per la fornitura, installazione e messa in servizio degli strumenti per la rilevazione della pressione di esercizio nelle reti in bassa pressione.

Il costo standard individuato sembra rappresentativo dei soli costi delle apparecchiature e non dell'intera postazione di misura che comporta operazioni di scavi e ripristino al pari di una derivazione di utenza e altre opere civili alloggiative specifiche. In aggiunta si chiede che nella fissazione del numero massimo di strumenti di cui riconoscere il costo, si adotti una piccola maggiorazione (ad.es. +10%) rispetto al numero minimo previsto dalle norme tecniche UNI/TR 11631 che consenta agli operatori di garantire il pieno funzionamento del sistema in caso di malfunzionamento di uno degli strumenti. Inoltre non viene fatto alcun accenno al riconoscimento dei costi operativi emergenti che dovrebbero essere catturati dal livello iniziale dei costi che dovrà essere aggiornato a partire dal 2023.

S8. Si concorda su modalità e tempi di pubblicazione, da parte delle imprese distributrici, di dati e informazioni inerenti al sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione? Se la risposta è no, fornire le motivazioni.

Le informazioni da rendere pubbliche a nostro avviso dovrebbero rivestire valenza sperimentale tramite la messa a disposizione solamente ad ARERA per un periodo di almeno un anno. Circa il contenuto dei dati da mettere a disposizione pubblica previsti al paragrafo 14.15 riteniamo eccessivi

come numerosità di dati e di difficile comprensione per i non addetti ai lavori, quelli previsti al punto d) che sarebbe opportuno aggregare per aree di pressione geografiche omogenee.

S9. Osservazioni in merito all'ipotesi di dotare gli impianti di distribuzione del gas naturale di sistemi di gestione e controllo per la regolazione dei livelli di pressione nelle reti.

Le correlazioni tra la gestione dinamica delle pressioni di esercizio di reti in media pressione (con pochissimi punti di prelievo caratterizzate da funzioni di trasporto tra impianti ReMi e i GRF) e le emissioni di gas climalteranti, dovrà essere oggetto di specifici approfondimenti con il supporto di evidenze sperimentali anche nella logica che eventuali differenziali di pressioni possono essere funzionali allo stoccaggio provvisorio dei volumi di modulazione degli impianti di produzione di gas locale (biometano nelle ore notturne).

Orientamenti per la qualità commerciale nel quinto periodo di regolazione

S10. Osservazioni in merito agli orientamenti in materia di aggiornamento degli *standard* di qualità commerciale.

Non si condivide il principio di fissare livelli prestazionali più performanti in quanto ciò sarà oggetto delle offerte delle gare per l'affidamento del servizio; orientare già la regolazione verso standard più elevati restringerebbe molto le possibilità di differenziazione tra gli operatori in sede di gara. Si ritiene tuttavia che vi siano dei margini di efficientamento solo per i tempi di preventivazione dei lavori semplici e complessi.

S11. Si ritiene necessario integrare la disciplina degli indennizzi per i casi di mancato rispetto della fascia di puntualità per gli appuntamenti con i clienti finali?

Si condivide

S12. Osservazioni sugli orientamenti in materia di verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale.

Apprezzabile il rimando alla esecuzione della prestazione alle norme tecniche (UNI 11323) ma sarebbe auspicabile consentire eventualmente l'utilizzo di tecnologie innovative alternative fermo restando la verifica che il risultato raggiunto sia equivalente.

Stante il limitato numero di casistiche riferite a quanto descritto al punto 17.9, si ritiene implementabile la prescrizione, pur non condividendo la penalizzazione verso la verifica su base oraria essendo la stessa richiamata dalle norme soprattutto laddove dettata dalla logistica del PdR.

S13. Osservazioni in merito all'introduzione di un meccanismo che consenta all'impresa distributrice di fornire a pagamento servizi "accelerati".

La possibilità di introdurre forme innovative nella gestione con il cliente finale, allo scopo di non interferire con il ruolo delle gare di ATEM, potrebbe essere circoscritto alla possibilità di riservare una quota di alcune semplici prestazioni, compatibile con la capacità operative del distributore, in fasce orarie diverse dalle standard (per esempio il sabato o nelle ore serali). Il sovrapprezzo della prestazione sarebbe correlato esclusivamente all'aumento della paga oraria desumibile dai contratti collettivi nazionali degli operatori del settore.

C'è poi la questione già citata, che in un contesto di regolazione matura si assista alla cattura degli ultimi spazi di competitività nelle offerte delle gare. L'appiattimento degli Operatori sui livelli prestazionali regolati al limite della massima efficienza può generare l'effetto distorsivo di rendere i soggetti contendenti intercambiabili tra loro, vanificando di fatto la ricerca dell'Operatore efficiente.